



N. _____ 1/19
N. _____ 1/19 CRON.
N. _____ 17 R.G.A.C.
N. _____

ESENTE DA DIRITTI
E REGISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di _____ ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta sul ruolo affari contenziosi sotto il n. _____
8 dell'anno 2017 promossa

da _____

_____ rappresentata e difesa dall'Avv. _____ e
dall'Avv. _____ in virtù di mandato in atti

attrice

contro

**Vodafone Italia s.p.a., già Vodafone Omnitel BV, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. _____
in virtù di mandato in atti**

convenuta

Svolgimento del processo

conveniva in giudizio Vodafone Italia s.p.a..

La stessa precisava di avere avuto in essere contratto per la telefonia con
la convenuta e di avere agito per disservizi.

La _____ precisava che l'azione era culminata nella sentenza n. 107/16
del Giudice di Pace Dott. _____ che aveva riconosciuto in suo favore
un indennizzo pari ad €. 1.000,00.

L'istante aggiungeva che ciò nonostante si era vista richiedere per presunti consumi relativi al medesimo contratto e al medesimo periodo la somma di complessivi €. 418,18 .

Pertanto la stessa proponeva azione di accertamento negativo con riguardo a tale somma e concludeva chiedendo che venisse accertata e dichiarata l'insussistenza e/o inesigibilità della somma di cui innanzi o di quella maggiore o minore comunque eccedente gli effettivi consumi, con vittoria di spese e distrazione nei confronti dei due difensori pro quota..

Si costituiva la convenuta evidenziando che la sentenza in parola non si era pronunciata sulla risoluzione contrattuale.

La stessa aggiungeva che nel dicembre 2013 - gennaio 2014 l'istante era passato ad altro gestore.

La stessa precisava che fino a quel momento l'utente aveva utilizzato il servizio voce e la scheda sim senza però pagare alcunché.

La convenuta per la sola denegata ipotesi di la domanda di risarcimento del danno si dichiarava disponibile a versare la somma riconosciuta dal giudicante.

Pertanto la stessa chiedeva il rigetto della domanda, vinte le spese e concessa la distrazione.

Precisate le conclusioni come da atti e discussa la causa, l'attrice chiedeva la condanna della convenuta per lite temeraria.

Quindi, la causa veniva riservata per la decisione.

Motivi della decisione

La domanda di accertamento negativo deve essere accolta.

L'attrice ha agito perchè sia accertato che le somme richieste da Vodafone pari ad €. 418,18 non sono dovute.

La somma trova ragione in fatture per complessivi €. 255,50 per il periodo 15.11.2013/ 29.3.2014 oltre interessi convenzionali per €. 98,28 ed €. 65,00 per spese legali.

La sentenza richiamata dalle parti non ha dichiarato la risoluzione contrattuale essendo intervenuto il passaggio ad altro operatore ma ha accertato il disservizio della linea voce e adsl già dal settembre 2013 ed il passaggio a nuovo operatore riconosciuto l'indicato indennizzo.



Nulla può quindi essere richiesto per il descritto periodo in cui i servizi collegati al particolare profilo contrattuale sono risultati inadeguati.

Peraltro la convenuta non ha chiarito i termini e le modalità di utilizzo della sim e come il suo eventuale utilizzo possa essere distinto dagli altri servizi nell'ambito del profilo in questione.

L'atti

La ri

Infatti

dell'e

proci

della

conti

dolo

dimo

cons

che i

atti r

desu

parte

un'ini

26/04

sensi

esito

ede o

dalla

mento

rre e

è sia

leriva

dagli

enza,

he la

stare

ez. II,

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Giudice di Pace di _____, in persona dell'Avv.

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da

nei confronti di Vodafone Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, così decide:

- accoglie la domanda e dichiara che la somma richiesta da Vodafone per le fatture relative al periodo 15.11.2013/ 29.3.2014 non è dovuta;

condanna la convenuta a versare le spese e competenze di parte attrice che liquida in complessivi €. 379,80, di cui €. 49,80 per anticipazioni ed €. 330,00 per competenze oltre rimborso spese generali (15%), IVA e cap come per legge da distrarsi nella misura del 50% ciascuno rispettivamente in favore dell'Avv.

- rigetta la domanda di condanna per lite temeraria.

Manda alla Cancelleria per le dovute comunicazioni.

, 21.8.2019

Il Giudice di Pace



Depositato in Cancelleria

30 AGO. 2019

Il Cancelliere

rimborsotelefonico.it